



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di circolare del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali inerente i criteri e le modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno ai siti posti sotto la tutela UNESCO previste dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77.

Repertorio n. 92/PR del 10 maggio 2007

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nell'odierna seduta del 10 maggio 2007

VISTO l'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernente misure di sostegno ai siti italiani posti sotto la tutela UNESCO;

VISTO lo schema di circolare del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali inerente i criteri e le modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno ai siti posti sotto la tutela UNESCO, previste dal richiamato art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, proposto con nota del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. 12971 del 22 marzo 2007;

VISTO l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 27 marzo 2007 è stato concordato un emendamento all'art. 1, comma 3, del richiamato schema di circolare, che il Ministero per i beni e le attività culturali ha recepito trasmettendo una nuova stesura dello schema di provvedimento con nota prot. n. 13840 del 27 marzo 2007;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 3 maggio 2007 i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno ottenuto dal rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali alcuni chiarimenti e hanno proposto alcuni emendamenti che sono stati condivisi e concertati con detto rappresentante;

HK

RR

LM



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la nuova stesura dello schema di circolare, che recepisce le modifiche concordate nella richiamata riunione del 3 maggio 2007, trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota prot. n. 9941 del 7 maggio 2007 e diramata in pari data dalla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il loro positivo avviso sulla predetta proposta;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di circolare del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali inerente i criteri e le modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno ai siti posti sotto la tutela UNESCO previste dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, nel testo trasmesso a questa Conferenza con nota prot. n. 9941 del 7 maggio 2007 (allegato sub A), di cui in premessa, che costituisce parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On. Prof. Linda Lanzillotta

12

RR

06 67232290

All. SUB A

**CIRCOLARE DEL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLE
MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 20
FEBBRAIO 2006, N° 77 RECANTE "MISURE SPECIALI DI TUTELA E
FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE,
PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA 'LISTA DEL
PATRIMONIO MONDIALE', POSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO".**

VISTA la legge del 20 febbraio 2006, n° 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO;

VISTO l'elenco dei siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale culturale e naturale dell'UNESCO, aggiornata al 31 luglio 2006;

ACQUISITI i pareri del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

**SI STABILISCONO I SEGUENTI CRITERI E MODALITÀ PER
L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N° 77**

ART. 1

(Siti UNESCO italiani - Soggetti responsabili della gestione-Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti a valere sugli stanziamenti previsti dall'art. 4 comma 3 della legge del 20 febbraio 2006, n° 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'lista del patrimonio mondiale', posti sotto la tutela dell'UNESCO", di seguito indicata come "legge 77/06" i *soggetti responsabili della gestione* dei siti italiani culturali e naturali iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, di seguito definiti "*siti UNESCO*". L'elenco di tali siti, aggiornato al 31 luglio 2006, costituisce l'Allegato al presente decreto. L'elenco viene aggiornato ogni anno a cura del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito indicato come "Ministero", e viene reso pubblico attraverso il sito WEB del Ministero.
2. La gestione dei siti UNESCO fa capo ad un insieme di soggetti istituzionalmente o giuridicamente competenti. I *soggetti responsabili della gestione*, in maniera autonoma o in maniere coordinata secondo le tipologie dei beni che costituiscono i diversi siti, sono: il Ministero, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parco o gli altri enti pubblici istituzionalmente competenti a livello territoriale, gli enti

06 67232290

ecclesiastici. Sono inoltre *soggetti responsabili della gestione* specifiche strutture di gestione di carattere pubblico oppure soggetti aventi personalità giuridica privata al cui capitale partecipino anche o esclusivamente soggetti pubblici. Tali strutture possono essere appositamente costituite per la gestione del *sito UNESCO*, oppure possono essere strutture già esistenti alle quali siano state conferite dai soggetti istituzionalmente competenti le attività di coordinamento della gestione.

3. Oltre ai soggetti beneficiari individuati nel comma 1, per quanto riguarda le attività previste dall'art. 4 comma 1 lettera d) della legge 77/06 possono essere *soggetti beneficiari* di finanziamenti anche le "istituzioni scolastiche" pubbliche o legalmente riconosciute, comprese le "istituzioni scolastiche" localizzate sul territorio di Regioni che per il momento non hanno siti UNESCO. Per quanto riguarda le attività previste dal comma 1 lettera b) possono essere *soggetti beneficiari* di finanziamenti anche le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o di raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, presenti nel perimetro dei siti UNESCO, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato. Nei due casi sopra indicati, le richieste di finanziamento devono essere presentate attraverso il "*soggetto referente*" come indicato nell'art. 2, comma 2.
4. Possono essere *soggetti beneficiari* dei finanziamenti l'Associazione Città Italiane Patrimonio Mondiale UNESCO, altre eventuali associazioni di *siti UNESCO*, formalmente costituite o consorzi temporanei di *siti UNESCO* costituiti con l'obiettivo di realizzare specifici progetti di interesse comune. In quest'ultimo caso viene individuato dai singoli siti un unico "coordinatore" che svolge le funzioni di "*referente*" indicate nell'art. 2, comma 3. Per i finanziamenti previsti dall'art. 4 comma 1 lettera d) della legge 77/06 due o più Regioni possono associarsi per la presentazione di specifici progetti di interesse comune, individuando un unico "coordinatore" che svolge la funzione di "*referente*".

ART. 2

(Modalità di presentazione della domanda di finanziamento - *Soggetto referente*)

1. I diversi *soggetti responsabili della gestione* di ogni sito UNESCO individuano, con atto d'intesa formalmente sottoscritto, il "*soggetto referente*" cui spetta l'incarico a termine, rinnovabile, di svolgere funzioni di coordinamento tra tutti i *soggetti responsabili*, svolgendo attività di segreteria e di monitoraggio del piano di gestione. Il "*soggetto referente*" viene scelto tra i soggetti responsabili della gestione elencati nell'art. 1, comma 2. Nei casi previsti dall'art. 1, comma 4, svolge le funzioni di referente ai fini della presentazione della domanda di finanziamento il legale rappresentante dell'associazione o il "coordinatore" del raggruppamento temporaneo dei *siti UNESCO*.
2. Le domande di finanziamento devono essere presentate al Ministro, che a tal fine predispone ed inoltra ogni anno ai *soggetti referenti* dei *siti UNESCO* la modulistica necessaria a descrivere il progetto di intervento, che può essere articolato in più annualità, e le relative istruzioni, nelle quali è indicato anche il termine per la presentazione delle domande.
3. Le domande di finanziamento devono essere presentate dal *soggetto referente* di ogni *sito UNESCO* anche se i beneficiari del finanziamento sono uno o più soggetti diversi dal referente, purché tra quelli indicati nell'art. 1.

06 67232290

4. Le domande di finanziamento devono essere accompagnate dall'impegno relativo al cofinanziamento minimo del 10% di cui all'art. 3, comma 2.
5. I siti che hanno già beneficiato di un finanziamento a valere sulla legge 77/06, devono allegare ad ogni successiva domanda di finanziamento di nuovo intervento una rendicontazione della spesa effettuata con riferimento all'avanzamento o al completamento dei lavori previsti dal progetto precedentemente finanziato.

ART. 3

(Interventi ammessi, composizione ed entità del finanziamento, attività a supporto di insiemi di siti)

1. Sono ammessi al finanziamento gli interventi elencati nell'art. 4 comma 1 della legge 77/06. Gli interventi possono riguardare un solo *sito* o raggruppamenti di *siti UNESCO*.
2. Il finanziamento può coprire al massimo il 90% dell'importo totale del costo dell'intervento. La rimanente parte rimane a carico del soggetto o dei soggetti proponenti l'intervento.
3. Ogni singolo progetto di intervento ammesso può beneficiare di un finanziamento, a carico della legge 77/06, non superiore a euro 100.000,00 se riguarda un solo *sito UNESCO*, non superiore ad euro 150.000,00 per ognuno dei *siti UNESCO* coinvolti in un progetto unitario presentato da una associazione o da un consorzio temporaneo che rappresenti da due a cinque siti, ovvero non superiore ad euro 200.000,00 per ognuno dei *siti UNESCO* coinvolti in un progetto unitario presentato da una associazione o da un consorzio temporaneo che rappresenti almeno sei siti. Per i siti seriali, per i paesaggi culturali e per i siti che riguardano più comuni ogni singolo progetto di intervento ammesso può beneficiare di un finanziamento, a carico della legge 77/06, non superiore a euro 100.000,00 per ognuno dei comuni del sito coinvolti in un progetto unitario. L'importo complessivo di ogni singolo progetto non può in ogni caso superare il 50% dell'importo complessivo previsto per ogni anno dall'art. 4 della legge 77/06.
4. Al Ministero - Ufficio del Segretario Generale - Area ricerca, l'innovazione e organizzazione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene assegnata una quota parte del finanziamento previsto dall'art. 4 della legge 77/06, pari al 5% dell'importo complessivo previsto per ogni anno dallo stesso articolo. Tale finanziamento è destinato all'attuazione di interventi, tra quelli individuati dalla art. 4 della legge 77/06, utili a fornire un supporto alle attività di tutti i *siti UNESCO*, o di insiemi di *siti*, ed a favorire una corretta attuazione della legge. Se tali interventi vengono realizzati in maniera disgiunta per i siti culturali e per i siti naturali, ad ognuno dei due Ministeri spetta una quota di finanziamento proporzionale al numero dei siti presenti nella categoria di propria competenza nel corso dell'anno a cui si riferisce il finanziamento. A tal fine, si fa riferimento all'elenco dei *siti UNESCO*, suddiviso per categorie, di cui all'Allegato.

ART. 4

(Concessione del finanziamento Scadenze presentazione domande -
Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare)

1. La domanda di finanziamento, redatta secondo le indicazioni e nei tempi previsti dalle istruzioni di cui all'art. 2 comma 2, deve essere trasmessa al Ministero - Ufficio del

06 67232290

- Segretario Generale – Area ricerca, l'innovazione e organizzazione - Servizio I - Ufficio Lista per il Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Le domande pervenute secondo le modalità prescritte vengono sottoposte all'esame di un'apposita "Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare ai sensi della legge del 20 febbraio 2006 n. 77", di seguito definita "Commissione". La Commissione viene nominata con Decreto del Segretario Generale ed è presieduta dal responsabile dell'Area ricerca, innovazione e organizzazione presso l'Ufficio del Segretario Generale. Nella commissione devono essere inseriti, oltre ai rappresentanti del Ministero, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e un rappresentante della "Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali".
2. La Commissione redige la graduatoria degli interventi ammessi sulla base dei criteri e delle priorità indicati nell'art. 5 ed indica l'importo del finanziamento assegnato a ciascun intervento. La graduatoria viene approvata a maggioranza semplice dei membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le sedute della Commissione sono valide se risulta presente almeno la metà dei membri, compreso il presidente o un suo delegato.
 3. A conclusione dei suoi lavori, la Commissione predispose il decreto di cui all'art. 4, comma 2, della legge 77/06 e lo trasmette agli uffici competenti per il seguito dell'istruttoria e la firma del Ministro.

ART. 5

(Criteri di valutazione delle domande. Definizione delle priorità)

1. La Commissione di cui all'art. 4, comma 1, valuta le domande sulla base della completezza della documentazione prodotta, della qualità della proposta di intervento e della capacità di spesa comprovata dalla rendicontazione di cui all'art. 2, comma 5. Quindi la Commissione redige la graduatoria tenendo conto delle priorità indicate nei commi successivi.
2. Per i siti sforniti di piano di gestione, le domande di finanziamento devono prioritariamente riguardare le azioni necessarie per la redazione dei piani di cui all'art. 3 della legge 77/06 e secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a), della medesima legge.
3. In presenza di piani di gestione, gli interventi oggetto di domande di finanziamento si devono riferire all'attuazione di progetti inseriti all'interno degli stessi piani, di cui costituiscono priorità strategiche.
4. Compatibilmente con le risorse disponibili indicate nell'art. 4, commi 3, 4 e 5, della legge 77/06 e tenuto conto della valutazione formulata in base ai criteri indicati nel comma 1, per consentire un'equilibrata distribuzione dei fondi, nel redigere la graduatoria degli interventi ammessi la Commissione deve dare priorità al finanziamento di interventi che riguardino tutti i siti UNESCO o che coinvolgano più siti. Sarà cura della Commissione prevedere in via prioritaria un solo intervento per ogni sito, considerando a tal fine sia i progetti presentati in forma autonoma sia quelli presentati congiuntamente da più siti. Tale criterio di priorità si applica limitatamente agli interventi che rispondano ai criteri indicati nel comma 1. Ulteriori interventi potranno essere finanziati con le risorse eventualmente ancora disponibili.

06 67232290

5. Nella formulazione della graduatoria la Commissione tiene conto della quota fissa di finanziamento assegnata agli interventi indicati nell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge 77/06.
6. Nella predisposizione della graduatoria ai fini del finanziamento, la Commissione non prende in considerazione gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 3, comma 4.

ART. 6

(Modalità di rendicontazione)

1. Il *soggetto referente*, entro due mesi dall'assegnazione del finanziamento, dovrà comunicare gli impegni assunti ai sensi della normativa vigente o indicare i motivi per cui non si è ancora provveduto ad assumere gli impegni.
2. Ogni sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione degli impegni il *soggetto referente* dovrà comunicare gli impegni assunti e i pagamenti effettuati. A conclusione del progetto, dovrà inviare il rendiconto delle spese sostenute, unitamente alla documentazione probatoria, al Servizio I dell'Ufficio del Segretario Generale - Area ricerca, innovazione, organizzazione.

ART. 7

(Norme transitorie)

1. Limitatamente all'anno 2006, viene concessa ad ogni *sito UNESCO*, iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale entro il 30 luglio 2006, la somma di euro 50.000,00 finalizzata alla redazione o al completamento del piano di gestione. I siti che hanno completato la redazione del piano, compresa la definizione degli indicatori per il monitoraggio, possono utilizzare la suddetta somma per ulteriori studi o per gli altri interventi indicati nell'art. 4, comma 1, della legge 77/06. Per acquisire il finanziamento è comunque necessario che i *soggetti responsabili delle gestione del sito UNESCO* individuino il *soggetto referente* ai sensi dell'art. 2, comma 1, cui spetta il compito di inoltrare la richiesta per il trasferimento dei fondi. La quota restante del finanziamento disponibile per il 2006 viene assegnata secondo i criteri e le modalità indicate negli articoli precedenti, dando comunque priorità agli interventi che riguardino tutti i siti UNESCO o che riguardano più siti. Le relative domande sono presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente circolare sul sito internet del Ministero.

06 67232290

ALLEGATO: Elenco dei siti italiani culturali e naturali iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO con l'anno di iscrizione, aggiornato al 31 luglio 2006

Siti culturali

1. Arte rupestre della Valcamonica (1979)
2. Centro storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e San Paolo fuori le Mura (1980 e 1990) (*sito transnazionale con la Santa Sede*)
3. La chiesa ed il convento domenicano di Santa Maria delle Grazie con "La cena" di Leonardo Da Vinci (1980)
4. Centro storico di Firenze (1982)
5. Venezia e la sua Laguna (1987)
6. La piazza del Duomo di Pisa (1987)
7. Centro storico di San Gimignano (1990)
8. I Sassi di Matera (1993)
9. Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto (1994 e 1996)
10. Centro storico di Siena (1995)
11. Centro storico di Napoli (1995)
12. Crespi d'Adda (1995)
13. Ferrara città del Rinascimento e il suo delta del Po (1995 e 1999)
14. Castel del Monte (1996)
15. I trulli di Alberobello (1996)
16. Monumenti paleocristiani di Ravenna (1996)
17. Centro storico della città di Pienza (1996)
18. Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata (1997)
19. Il Palazzo Reale del XVIII secolo di Caserta con il Parco, l'Acquedotto vanvitelliano ed il Complesso di S. Leucio (1997)
20. Costiera Amalfitana (1997)
21. Modena: Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande (1997)
22. Portovenere, Cinque Terre e Isole Palmaria, Tino e Tinetto (1997)
23. Residenze Sabaude (1997)
24. Su Nuraxi di Barumini (1997)
25. Area archeologica di Agrigento (1997)
26. Piazza Armerina, villa romana del Casale (1997)
27. Orto Botanico di Padova (1997)
28. Area archeologica di Aquileia e basilica Patriarcale (1998)
29. Centro storico di Urbino (1998)
30. Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula (1998)
31. Tivoli, Villa Adriana (1999)
32. Verona (2000)
33. Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000)
34. Tivoli, Villa d'Este (2001)
35. Le città Barocche della Val di Noto (2002)
36. Sacri Monti di Piemonte e Lombardia (2003)
37. Val d'Orcia (2004)
38. Le necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia (2004)
39. Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica (2005)
40. Genova: le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli (2006)

Sito naturale

1. Isole Eolie (2000)